

**DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013
478/2013/R/EEL**

**DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2012, DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI
RECUPERI DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
ED ALLA REGOLAZIONE INCENTIVANTE LA RIDUZIONE DEL NUMERO DI UTENTI IN
MEDIA TENSIONE CON NUMERO DI INTERRUZIONI SUPERIORE AI LIVELLI SPECIFICI**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 ottobre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481" (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, recante "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, come successivamente modificato e integrato" (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 311/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 311/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 219/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 219/2013/E/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 311/2012/R/eel, ha determinato i livelli di partenza ed i livelli tendenziali per gli anni 2012-2015 per gli indicatori di continuità del servizio per le imprese distributrici, elencate nella Tabella A, allegata al presente provvedimento, soggette alla regolazione incentivante la riduzione della durata e del numero di interruzioni;
- le suddette imprese distributrici hanno inviato, all'Autorità, i dati di continuità del servizio relativi all'anno 2012, ai sensi dell'articolo 16, del TIQE;

- ai fini dell'accertamento della validità dei dati di continuità del servizio, relativi all'anno 2012, forniti dalle imprese distributrici, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità, in collaborazione con la Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell'Autorità e con la Guardia di Finanza, ha effettuato le verifiche ispettive previste dalla deliberazione 219/2013/E/eel, con lo scopo di verificare la corretta applicazione:
 - a) degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2, del TIQE;
 - b) del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2013, di cui al Titolo 3, del TIQE, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, del Titolo 4, del medesimo TIQE;
- i premi e le penalità sono determinati ai sensi dell'articolo 23, del TIQE, sulla base del confronto tra i livelli tendenziali ed i livelli effettivi comunicati dalle imprese distributrici e verificati dall'Autorità;
- il pagamento delle penalità, per l'anno 2012, è differito in rate eguali agli anni 2013, 2014 e 2015, ai sensi dell'articolo 25, del TIQE;
- le imprese distributrici elencate nella Tabella B, allegata al presente provvedimento, sono soggette alla regolazione incentivante la riduzione del numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici;
- le suddette imprese distributrici hanno inviato all'Autorità i dati di continuità del servizio, ai sensi dell'articolo 42, del TIQE;
- ai sensi dell'articolo 42, del TIQE, dai dati di continuità del servizio relativi al biennio 2010-2011, risulta che le imprese distributrici, elencate nella Tabella C, allegata al presente provvedimento, presentano un livello di partenza - del numero equivalente di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici (NEQ₀) - pari a 0;
- successivamente all'effettuazione delle verifiche ispettive, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha inviato le risultanze istruttorie alle imprese distributrici, elencate nelle sopraccitate Tablelle A, B e C;
- nessuna delle imprese distributrici ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità entro i termini previsti dal Regolamento.

RITENUTO DI:

- determinare i premi e le penalità per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 23, comma 23.5 e comma 23.6, del TIQE, per tutti gli ambiti territoriali per i quali sono stati definiti dall'Autorità i livelli tendenziali di continuità per l'anno 2012, per tutte le imprese distributrici elencate nella Tabella A;
- procedere al differimento delle penalità relative all'anno 2012, di cui all'articolo 23, commi 23.5 e 23.6, del TIQE, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 25, del medesimo TIQE;
- determinare i premi per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 42, comma 42.3, del TIQE in materia di regolazione incentivante la riduzione del numero di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici, per tutte le imprese distributrici, elencate nella Tabella B;
- dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per i seguiti di competenza

DELIBERA

1. di pubblicare i valori degli indici di precisione, correttezza e sistema di registrazione risultanti dalle verifiche ispettive effettuate ai sensi della deliberazione 219/2013/E/eel, come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di determinare, per le imprese distributrici, elencate nella Tabella A, relativamente agli ambiti territoriali per i quali sono stati definiti dall'Autorità i livelli tendenziali per l'anno 2012, i premi e le penalità per l'anno 2012, ai sensi dei commi 23.5 e 23.6, del TIQE, come indicato nelle Tabelle 2.1, 2.2 e 2.3, allegate al presente provvedimento, tenendo conto del tetto ai premi e alle penalità di cui all'articolo 25, del medesimo TIQE, come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento e nelle quali sono anche riportati i valori degli indicatori di riferimento D_1 e N_1 dell'anno 2012, da utilizzarsi anche per la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2013;
3. di disporre, per tutti gli ambiti territoriali per i quali sono stati definiti dall'Autorità i livelli tendenziali per l'anno 2012 e per i quali è stata calcolata una penalità per gli indicatori di riferimento D_1 o N_1 per l'anno 2012, il differimento del versamento di tale penalità agli anni 2013, 2014 e 2015, ai sensi dall'articolo 25, del TIQE, come indicato nelle Tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento;
4. di determinare i premi per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 42, comma 42.3, del TIQE, per le imprese distributrici, elencate nella Tabella B che presentano un livello di partenza del numero equivalente di utenti MT con numero di interruzioni superiore ai livelli specifici (NEQ_0) maggiore di zero;
5. di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare il pagamento dei premi complessivi indicati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, a valere sul Conto "Qualità dei servizi elettrici" e di fissare al 31 dicembre 2013 il termine per l'effettuazione di tali pagamenti;
6. di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare il pagamento dei premi indicati nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento, a valere sul "Fondo utenti MT" e di fissare al 31 dicembre 2013 il termine per l'effettuazione di tali pagamenti;
7. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici citate nelle Tabelle A e B ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
8. di pubblicare il presente provvedimento e le Tabelle A, B, C, 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6 e 7 sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni